



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile

CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA

LUNGOMARE MATTEOTTI, 4/B – 17100 - SAVONA (SV)

E-mail: cpsavona@mit.gov.it P.E.C.: cp-savona@pec.mit.gov.it

SITO WEB: www.guardiacostiera.gov.it/savona

ORDINANZA

Interdizione specchio acqueo per brillamento ordigni

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona:

VISTA l'Ordinanza n. 27 in data 4 marzo 2021 della Capitaneria di Porto di Savona, rubricata "*Interdizione specchio acqueo per ritrovamento ordigni nelle acque antistanti il Comune di Celle Ligure (SV)*";

VISTO il Messaggio del Comando Subacquei e Incursori della Marina Militare prot. nr. 50652/N /CZ-GOSCTECOMSUBIN del 5 marzo 2021;

RITENUTO necessario interdire la zona interessata dalle operazioni ai fini della pubblica e privata incolumità, della sicurezza della navigazione e a tutela di tutte le attività connesse al pubblico uso del mare;

VISTI gli artt. 17, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del giorno 9 marzo 2021, nello specchio acqueo avente centro nel punto di coordinate: Lat. $44^{\circ}20'00''$ N e Long. $008^{\circ}36'48''$ E e raggio pari a 3 miglia nautiche meglio identificato nell'allegato stralcio planimetrico parte integrante della presente Ordinanza, si svolgeranno le operazioni di recupero e di successivo brillamento di due ordigni bellici a cura del personale del *Comando Subacquei e Incursori della Marina Militare* e del *Nucleo SDAI* di La Spezia e, pertanto:

ORDINA

Articolo 1

1. Dalle ore 09:30 alle ore 14:30 del giorno 9 marzo 2021, in prossimità dello specchio acqueo sopra individuato, sono interdette tutte le attività legate al pubblico uso del mare, sia di superficie che subacquee.
2. Tutte le unità navali che, a qualunque titolo, navighino nei pressi dell'area interdetta

sono comunque tenute ad assicurare un idoneo collegamento via radio VHF/FM sul canale 16, o telefonico al recapito 019/806476.

Articolo 2

1. Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:
 - le unità navali impiegate per la bonifica del fondale;
 - le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia in genere e dei Vigili del Fuoco, in ragione dei propri compiti istituzionali.

Articolo 3

1. È abrogata l'Ordinanza n. 27 in data 4 marzo 2020, citata in premessa.

Articolo 4

1. I contravventori alle presenti disposizioni incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e artt. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili, in via penale e civile, di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà garantita anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 8 marzo 2021

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Francesco CIMMINO
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Publicato in data 08/03/2021 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Savona

